

FRANCESCO MALACARNE

Io, veramente, non mi ero iscritto a parlare. Sono stato chiamato qui perché Sorbi mi ha sottoposto a violenza ... malacarnale.

Della relazione del Prof. Antonietti molti punti ci sarebbero da discutere, che mi trovano in parte consenziente, in parte dissenziente.

Prenderò per ora questa prima parte. La legge tributaria dice che le tariffe di estimo devono essere, per quanto più possibile, aderenti ai redditi effettivi. Ora, in quali termini può essere interpretato questo concetto di aderenza ai redditi effettivi?

Non certo aderenza al reddito che il proprietario realizza da quel determinato terreno, e con quel determinato sistema di coltivazione; perché altrimenti si ritornerebbe al catasto napoleonico, al catasto di Maria Teresa, che faceva la stima particella per particella, il famoso "articolo di stima" e arrivava a delle sperequazioni enormi. Infatti il Prof. Antonietti pone in evidenza che la nuova legge tributaria non ci allontana dal principio dell'ordinarietà, perché questi redditi effettivi devono essere i redditi che effettivamente si possono ricavare da quel determinato terreno, se organizzato e condotto secondo il principio di un'ordinarietà che il catasto intende come "ordinarietà zonale", non proprio come ordinarietà intesa in termine estimativo, quando si deve determinare il prezzo di mercato per capitalizzazione — come suol dirsi — del reddito.

Ma questo reddito effettivo deve essere misurato; e deve essere misurato in relazione al potere di acquisto della moneta di quell'anno in cui si paga la tassa, o no? Io ritengo che questo, che porterebbe i redditi imponibili catastali a coincidere nell'unità di misura con i redditi di lavoro dipendente, con i redditi d'impresa, con i redditi che si denunciano nella denuncia dei redditi, non sia assolutamente necessario.

Basta che i redditi che si impongono alle varie particelle, alle varie proprietà, siano perequati; mantengano cioè tra di loro una proporzionalità che risponda effettivamente al reddito effettivo, alla proporzionalità che esiste tra i redditi effettivi. Perché non bisogna dimenticare che fra questo reddito, inteso ad es. come tariffa di Pn, come propone il prof. Antonietti e che io ritengo accettabilissimo, tra questo e il reddito imponibile, sul quale noi dovremo poi pagare la tassa, e il valore fiscale determinato secondo le proposte del prof. Antonietti, c'è sempre di mezzo un coefficiente e se questo coefficiente io lo determino con riferimento ad un mercato, ad un sistema di prezzi, al mercato di quel determinato anno, e lo determino in proporzione a questi redditi imponibili che noi abbiamo considerato redditi di prodotto netto e sono perequati tra di loro, allora l'aderenza ai redditi effettivi viene immediata; non c'è bisogno di questo aggiornamento continuo.

Problema, dell'aggiornamento continuo, che il prof. Antonietti si è già posto in un'altra parte della sua relazione, dove dice "certo è difficile — lui propone perfino, non in questo, ma in un altro suo scritto, di fare le revisioni triennali dei redditi imponibili intesi come prodotto netto — è difficilissimo arrivare a questo aggiornamento continuo, che rappresenta il punto difficoltoso per fare aderire le risultanze catastali con i redditi ... effettivi".

Ma io ritengo che studiare bene questi punti, di questa interpretazione che deve essere data a questo concetto, ci può portare ad accettare ed a semplificare molto il funzionamento del catasto.

Perché, in fondo, quali sono i problemi che seguono alla determinazione del reddito come prodotto netto?

E' la disaggregazione del prodotto netto e voi sapete che la disaggregazione del prodotto netto dipende, soprattutto oggi, dal rapporto di distribuzione dei redditi, tra reddito di capitale e reddito di lavoro — va bene? — e soprattutto al fatto che questo prodotto netto sia determinato in relazione all'ordinarietà di coltivazione e di gestione di quel determinato terreno.

Ecco io mi limito a dire questo e punto qui.